



STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Scopo – Durata

Articolo 1

È costituita con sede a Cervia, in via Galvani 7, l'Associazione politico-culturale "CERVIA FARE COMUNE". L'associazione ha vocazione pluralista, carattere volontario e democratico e non persegue fini di lucro.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è impegnarsi affinché Cervia diventi un paese più vivo, vitale e vivibile, attraverso il lavoro degli Amministratori Comunali eletti nella lista Civica omonima, di elaborare proposte in merito a tematiche amministrative del Comune e di fornire informazioni trasparenti in merito, che saranno portate all'attenzione dei cittadini tramite informazioni divulgate nel modo ritenuto più opportuno al raggiungimento degli scopi sociali (web, TV; New Media, pagine su pubblicazioni locali, volantinaggio, specifica pubblicazione dell'Associazione).

Il lavoro dell'Associazione sarà finalizzato alla formazione di una lista elettorale per concorrere alle prossime elezioni amministrative, al fine di:

- Attuare una politica eco-sostenibile del territorio e dell'ambiente rispettosa delle esigenze della persona e capace di sviluppare la crescita sociale ed economica;
- Elaborare proposte e ricercare soluzioni, in collaborazione anche con enti pubblici e privati sui problemi inerenti l'occupazione ed il mondo del lavoro, l'efficienza dei servizi, la sanità, la scuola, i trasporti;
- Affrontare i problemi delle nuove realtà sociali;
- Proporre iniziative e presentare progetti alle pubbliche istituzioni nazionali ed internazionali finalizzati alla cooperazione per migliorare il nostro territorio,

Ogni socio ha diritto a dichiarare la sua disponibilità a candidarsi nella lista elettorale. Le candidature verranno prese in esame dal Direttivo facente funzione di comitato elettorale, che si esprimerà in merito e porterà all'approvazione dell'Assemblea la lista dei candidati, motivandone la scelta.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è indeterminata.

TITOLO II

Patrimonio-Entrate

Articolo 4

Il patrimonio sociale dell'associazione è costituito da beni immobili e mobili che potranno pervenire a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, purché tali elargizioni e contributi siano espressamente destinati ai fini istituzionali.

TITOLO III

Soci -Assemblea e Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente dell'Associazione
- il Consiglio Direttivo
- il Tesoriere

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio, indipendentemente dalla propria appartenenza religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione, chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e si riconosca nel presente Statuto.

Ai soci sono richiesti:

- l'accettazione dello statuto
- l'impegno a non manifestare idee o comportamenti fautori di discriminazioni razziali o sessuali



- il godimento di tutti i diritti civili
- il versamento della quota annua associativa
- l'impegno a non candidarsi per altri partiti né in altre liste nelle competizioni elettorali (amministrative comunali e provinciali, politiche, regionali, europee) né a ricoprire incarichi elettivi per conto di altri partiti o di altre liste.

Articolo 6

Gli aspiranti soci devono presentare domanda, da indirizzare al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, e dichiarando unitamente di accettare e attenersi allo Statuto.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificherà che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà in merito. L'iscrizione nella e la tenuta dell'anagrafe degli iscritti e delle iscritte nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali, sono sottoposte al controllo del Consiglio Direttivo, al fine di prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa dell'associazione, di garantirne l'autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività.

Sono escluse dalla registrazione all'anagrafe degli iscritti le persone iscritte ad altri partiti politici o aderenti a gruppi di altri partiti all'interno di organi istituzionali elettivi. Qualora il Consiglio Direttivo abbia cognizione di tale causa ostativa riguardo a persone già registrate, ne decreta la cancellazione e stabilisce un congruo termine entro il quale le persone non possono essere nuovamente registrate.

Articolo 8

L'Assemblea dei Soci è composta dai soci fondatori dell'Associazione e da quelli che ne faranno domanda successivamente ai sensi dell'Articolo 6.

I soci hanno diritto a:

- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri di tutti gli Organi dell'Associazioni.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate e motivate per iscritto al Consiglio Direttivo

Articolo 9

Le assemblee si distinguono in:

-Assemblea straordinaria: verrà convocata per deliberare sulle eventuali variazioni da apportare agli artt. 2 e 5 dello statuto. È regolarmente costituita dai 2/3 dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta di questi ultimi.

-Assemblea ordinaria: verrà convocata per deliberare in merito agli argomenti riportati dai punti a), dell'art. 10 e ad argomenti vari di interesse dell'Associazione (sono comprese in questa tipologia le Assemblee pre e post consiglio). È regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. Sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni, fino a un massimo di una per socio.

Articolo 10

L'assemblea dei soci delibera:

- sulla programmazione generale e sulle direttive generali dell'Associazione;
- sull'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente e degli altri organismi facenti parte dell'Associazione;
- sulle eventuali modifiche da apportare al presente Statuto, fatta eccezione per l'articolo 2 e l'articolo 5 (vedi assemblea straordinaria);
- sugli eventuali regolamenti di organizzazione dell'attività dell'Associazione;
- sull'approvazione del bilancio annuale dell'Associazione e della quota minima d'iscrizione annuale.

Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano iscritti a libro soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni assunte dalla stessa, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti o



i dissenzienti.

L'Assemblea viene convocata a cura del Gruppo Segreteria tramite avviso via posta elettronica o SMS, da inviare a ogni socio, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea può essere richiesta anche da 1/3 dei soci. Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Articolo 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che funge anche da moderatore e stabilisce il turno e i tempi degli interventi dei soci. All'inizio di ogni riunione sarà nominato un segretario verbalizzante e, in caso di assenza del Presidente, il vicepresidente che ne farà le veci

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei soci presenti con diritto di voto. Il verbale dell'Assemblea sarà inviato, a cura del Gruppo Segreteria Comunicazione e Coordinamento, a tutti i soci prima della riunione successiva (che si aprirà con l'approvazione del verbale della riunione precedente).

Articolo 12

- Il Presidente dell'Associazione: è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio con firma libera per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Resta in carica per un quinquennio, salvo dimissioni o scioglimento anticipato dell'Associazione
- Il Vicepresidente: resta in carica per 5 anni, salvo dimissioni, scioglimento anticipato dell'Associazione, o mozione di sfiducia presentata dalla maggioranza dei 2/3 dei soci
- Il Consiglio Direttivo: ne fanno parte un numero minimo di 3 soci, tra cui, di diritto, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è in carica per 5 anni, salvo dimissioni, scioglimento anticipato dell'Associazione o mozione di sfiducia presentata dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. Tutti i componenti del Direttivo sono rieleggibili. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, sarà convocata un'apposita Assemblea per cooptare nuovi soci.
- Il Tesoriere del gruppo: resta in carica per un quinquennio, salvo dimissioni o scioglimento anticipato dell'Associazione. In caso di sue dimissioni, il nuovo Tesoriere verrà eletto nella prima Assemblea utile.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 13

Il Presidente svolge principalmente i seguenti compiti:

- coordina e gestisce, anche tramite l'ausilio del Vicepresidente, l'andamento politico e gestionale dell'Associazione;
- coordina unitamente al Vicepresidente, gli approfondimenti tematici elaborati dai gruppi di lavoro informali costituiti allo scopo di seguire l'attività di ognuno di una specifica Commissione;
- si coordina con il Vicepresidente per ciò che attiene i rapporti con i rappresentanti delle altre liste politiche, gruppi, movimenti e con la stampa;
- convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, se necessario, anche tramite il Vicepresidente.

Il Vicepresidente svolge principalmente i seguenti compiti:

- tiene i rapporti con altre forze politiche, o gruppi politici presenti e non nel Consiglio Comunale;
- si coordina con il Presidente per ciò che attiene i rapporti con i rappresentanti delle altre liste politiche;
- esprime la sintesi della posizione e delle proposte che saranno espresse dalla Lista civica in sede di incontri con altre forze politiche e nell'ambito cittadino;

Il Consiglio Direttivo svolge principalmente i seguenti compiti:

- decide a maggioranza dei presenti circa la posizione da esprimere in merito agli ODG di ogni Consiglio Comunale;
- elabora le proposte su specifiche tematiche che saranno da portare all'attenzione del Consiglio Comunale e/o dei cittadini, nell'ambito delle linee guida della lista civica espresse nel programma elettorale
- delibera sulle iscrizioni a socio dell'Associazione
- fornisce indicazioni circa la quota minima annuale da versare da parte dei soci dell'Associazione



TITOLO V

Bilancio e Avanzi di Gestione

Articolo 14

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Un'ulteriore deroga può essere concessa in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15

Eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento dell'attività di comunicazione e propaganda ai cittadini ed al miglioramento delle attrezzature dell'Associazione. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 16

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa nell'ambito dell'Assemblea Straordinaria in cui siano presenti almeno 2/3 dei soci, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei soci presenti. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra associazione con finalità analoga e/o per uno o più scopi di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 17

Per quanto non compreso dallo statuto o dal regolamento interno, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti.

TITOLO VII

Comunicati stampa e dichiarazioni pubbliche:

Articolo 18

I comunicati stampa, gli articoli giornalistici o, in generale, le dichiarazioni pubbliche fatte a nome dell'Associazione devono essere approvati dal Consiglio Direttivo, i cui membri devono essere informati almeno 24 ore prima del rilascio, e comunque dal Presidente, che ne risponde legalmente.

Salvo casi eccezionali, qualora si verificassero motivi di urgenza e di oggettiva impossibilità ad avvisare il Consiglio Direttivo (ad esempio interviste richieste senza adeguata programmazione o note di smentita ufficiali a dichiarazioni fatte da terzi) sono finora dispensati il Presidente e il Vicepresidente.